

R.G.N. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**

Sezione Civile – Area Commerciale

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, applicato l'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 5585/2019,

TRA

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

- attore -

CONTRO

PRESTITALIA S.P.A. (P. IVA 01464750668), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- convenuta -

OGGETTO: Contratti bancari - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 22 gennaio 2026 qui da intendersi ritrascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. ritualmente notificato, [REDACTED] a convenuto in giudizio Prestitalia S.P.A, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: in via principale: - accertare e dichiarare l’usurarietà del TEG applicato al contratto di cessione del quinto n. [REDACTED] del 17.04.2009, intercorso tra la Prestitalia spa e l’odierno ricorrente e, per l’effetto, ai sensi del comma 2 dell’art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi; - per l’ulteriore effetto, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad € 17.827,12, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo ; - di conseguenza, condannare ulteriormente, essa resistente, al risarcimento del danno da reato causato alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 185, comma 2, c.p. e dell’art. 2043 c.c. , quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l’On.le Giudicante vorrà ritenere; in via gradata: - condannare la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.421,96, quale rimborso delle spese ed i costi non maturati a seguito dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento (c.d. costi recurring), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo; in ogni caso: - Con



vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali, da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario, con sentenza munita di clausola, oltre le spese anche del Consulente di parte”.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha eccepito l'usurarietà del TEG applicato al contratto di cessione del quinto n. 103076 stipulato con Prestitalia in data 17.04.2009, pari al 16,497% (calcolato includendo il costo della polizza assicurativa), ovvero superiore al tasso soglia ex L.108/1996, pari al 13,45 % per il trimestre di riferimento; per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., ha dedotto l'inesigibilità degli interessi, delle spese e dei costi corrisposti dall'attore, con obbligo di restituzione in capo alla convenuta; in subordine, ha rileva il mancato rimborso delle spese *recurring*, ovvero dei costi e delle spese relative a quella parte del finanziamento non maturata dal finanziatore/assicuratore e/o non usufruita dal consumatore, a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento; ha invocato, infine, il risarcimento del danno da reato patito dall'istante, ai sensi dell'art. 185, co. 2, c.p. e ai sensi dell'art. 2043 c.c., a seguito della mancata restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca.

Si è costituita in giudizio Prestitalia S.p.A., contestando le avverse deduzioni e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

“rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, in quanto l'attore confonde il parametro TAEG – che ha mero valore informativo – con il parametro TEG, che è l'unico previsto dalla normativa antiusura per essere raffrontato con il Tasso Soglia; - rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna parte convenuta in relazione alla quota parte del premio assicurativo, per essere legittimata passivamente esclusivamente la Compagnia Nazionale Suisse S.p.A.; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione intermediario e agente; - accertare non restituibile la commissione Prestitalia. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. - con condanna dell'attore alle spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Parte convenuta allega l'erronea applicazione delle norme di diritto e la operata confusione tra la nozione di TAEG/ISC e la nozione di TEG alla stregua della quale, l'attore avrebbe confrontato al tasso soglia non già il TEG, come stabilito dalla L. 108/1996, bensì l'errato parametro del TAEG/ISC; in ordine alla domanda di rimborso oneri ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della banca, sia in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto che in relazione alla retrocessione delle commissioni di intermediazione (evidenziando che il premio assicurativo è stato versato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa Nazionale Suisse S.P.A.); nel merito, ha dedotto l'infondatezza della richiesta, stante la regolarità delle clausole contrattuali, specificamente approvate con la sottoscrizione dall'attore, e ha rilevato la non pertinenza del riferimento all'art. 125 *sexies* T.U.B. in materia di commissioni bancarie.

Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. Riccardo Di Nanni; terminate le operazioni peritali, il GU ha formulato alle parti la seguente



Alla stregua dell'esito complessivo del giudizio con prevalente soccombenza di parte convenuta, le spese di lite sono liquidate in favore di parte attrice e a carico di parte convenuta nei limiti di 4/5, come da dispositivo, tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., alla stregua dello scaglione di valore segnato dal credito restitutorio di euro 17.827,13; il residuo 1/5 è oggetto di compensazione.

Le spese della CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:

1. accerta e dichiara l'usurarietà del tasso corrispettivo applicato al contratto di cessione del quinto [REDACTED] del 17/04/2009, intercorso tra Prestitalia S.p.A. e [REDACTED], per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, cod. civ., dichiara per quanto in parte motiva – qui da intendersi integralmente richiamata – la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, sono stati corrisposti dal [REDACTED] interessi, commissioni, spese e costi;
2. condanna pertanto Prestitalia S.p.A. – per quanto in parte motiva – alla restituzione, in favore di [REDACTED] della somma complessiva di euro 17.827,13, oltre interessi legali dalla messa in mora del 28 giugno 2019 all'effettivo saldo;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno da reato avanzata da [REDACTED] nei confronti di Prestitalia S.p.A.;
4. compensa le spese processuali nella misura dell'un quinto (1/5) e dichiara tenuta e condanna Prestitalia S.p.A. a rifondere i restanti quattro quinti (4/5) delle spese di lite e così al pagamento, già operata la compensazione, in favore del procuratore antistatario di [REDACTED] avv. [REDACTED] della somma di complessivi euro 4.062,00 per compensi professionali ed euro 116,40 per esborsi, oltre rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
5. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di Prestitalia S.p.A.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso in Trani il 24 giugno 2025

Il Giudice - dott. Antonio Lacatena

